



Il Ministro dell'università e della ricerca

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*» e, in particolare, l'articolo 3, che disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*» e, in particolare l'articolo 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, secondo cui «*All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare*» e che «*la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero*»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*» come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n.61, recante «*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

Rilevata l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,



Al Ministro dell'università e della ricerca

lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;

Sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;

Preso atto dell'informativa resa alle Organizzazioni Sindacali in data 24 febbraio 2026;

Acquisito il parere del Comitato unico di garanzia e dell'Organismo paritetico per l'innovazione formulati rispettivamente nella riunione del 3 marzo 2026 e nella riunione del 4 marzo 2026,

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente decreto di natura non regolamentare individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca, li distribuisce tra le strutture di livello dirigenziale generale e ne definisce i relativi compiti.
2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non generale, definita ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, è ripartita secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
4. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Nelle materie di rispettiva competenza curano il contenzioso, stipulano accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità, fermo restando quanto previsto in materia di coordinamento dall'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62. Ove non diversamente disciplinato, esercitano poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. Collaborano con gli Uffici di diretta collaborazione nelle attività di verifica e coordinamento della normativa, di esame e riscontro istruttorio degli atti di sindacato ispettivo parlamentare e di



Il Ministro dell'università e della ricerca

redazione in bozza dei provvedimenti amministrativi generali e delle iniziative normative e proposte emendative richieste dal vertice politico.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, nell'ambito del Segretariato generale opera un dirigente di livello generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca il quale svolge, sulla base delle indicazioni del Segretario generale e del vertice politico, attività di analisi, approfondimento e supporto tecnico-scientifico di elevata complessità nelle materie di competenza del Ministero.
2. Nell'espletamento dell'incarico, il dirigente generale può essere incaricato, in particolare, di elaborare pareri e studi di fattibilità, di condurre analisi giuridico-amministrative e tecnico-scientifiche su temi trasversali al sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché di formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione e dei processi amministrativi del Ministero.
3. Nell'espletamento dell'incarico, il dirigente generale può avvalersi degli Uffici di supporto al Segretario Generale.
4. Nell'ambito del Segretariato generale operano, inoltre, due dirigenti di livello non generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

Articolo 3

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
2. Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini